

ACCORDO QUADRO NAZIONALE DI COLLABORAZIONE

Programma Mastri — Istruzione degli adulti, qualificazione professionale e inclusione

TRA

RETE ITALIANA ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (RIDAP), con sede presso il CPIA 2 di Bologna, C.F. 91370230376, rappresentata dal Presidente pro tempore Dott. Emilio Porcaro

E

FONDAZIONE LMDV, con sede in Milano, Via Filippo Turati 29, C.F. 98025120159, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private, rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott. Simone Poli
di seguito congiuntamente le «Parti».

PREMESSO CHE

- a) RIDAP rappresenta la rete nazionale dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e le Scuole Secondarie di secondo grado con percorsi di secondo livello e promuove l'innalzamento delle competenze della popolazione adulta;
- b) la Fondazione LMDV persegue scopi di utilità sociale nel campo della formazione professionale e dell'inclusione lavorativa di soggetti vulnerabili tramite il programma («Mastri»);
- c) per le attività formative e la gestione della piattaforma tecnologica, la Fondazione opera direttamente, con proprie risorse e personale, quale soggetto unico in regime speciale ex art. 6, comma 1, lettera f), D.Lgs. 276/2003;
- d) la collaborazione si fonda sul rispetto dell'autonomia scolastica e non comporta per RIDAP né per i singoli CPIA attività riservate di intermediazione o collocamento al lavoro (D.Lgs. 276/2003).
- e) Il Programma è rivolto esclusivamente a persone maggiorenni, sia nell'ambito dei percorsi dei CPIA sia nell'ambito dei percorsi di secondo livello delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di secondo grado aderenti alla rete RIDAP.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 — Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

- a) «Programma»: il programma della Fondazione LMDV Mastri, descritto nell'Allegato 1;
- b) «CPIA aderente» o «Istituzioni aderenti»: i CPIA e le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado aderenti alla rete RIDAP che partecipano al Programma mediante la sottoscrizione della relativa Convenzione attuativa ai sensi dell'articolo 7;
- c) «Colloquio di profilazione formativa»: il colloquio condotto da personale docente delle istituzioni aderenti, finalizzato a rilevare le competenze, le esperienze e le aspirazioni della persona per la progettazione del percorso didattico, non alla sua valutazione della persona ai fini di collocamento;
- d) «Comitato»: il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 9.

Articolo 2 — Finalità

1. Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e organizzativa, convengono di attivare una collaborazione stabile finalizzata a: ampliare le opportunità di qualificazione professionale delle persone adulte iscritte ai percorsi delle Istituzioni aderenti; ridurre il disallineamento tra le competenze possedute e i fabbisogni espressi dal sistema produttivo; rafforzare il ruolo dei CPIA e delle Scuole Secondarie di secondo grado con percorsi di secondo livello quali infrastrutture educative di riferimento per l'inclusione sul territorio.
2. La collaborazione è rivolta in via prioritaria a persone adulte maggiorenni in condizione di vulnerabilità, secondo quanto indicato nell'Allegato 1.
3. Le Parti agiscono in autonomia e indipendenza, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità. Il presente Accordo non attribuisce ad alcuna Parte il potere di rappresentare o impegnare l'altra nei confronti di terzi, né determina la costituzione di rapporti societari o associativi tra le Parti.

Articolo 3 — Oggetto della collaborazione

1. Le Parti si impegnano a collaborare, nei limiti dell'Allegato 2, per la realizzazione delle seguenti aree di attività:
 - A) definizione e validazione di un modello operativo di raccordo tra la programmazione formativa dei CPIA e istituzioni aderenti e i percorsi del Programma, replicabile a livello territoriale;
 - B) mappatura territoriale dei CPIA e delle relative programmazioni formative nelle regioni di attivazione, e individuazione delle ipotesi di integrazione;
 - C) comunicazione e promozione presso le istituzioni aderenti delle attività e le opportunità del Programma e favorire la conoscenza da parte delle persone adulte destinatarie;
 - D) formazione metodologica del personale docente coinvolto nelle attività di accoglienza, orientamento formativo e profilazione;
 - E) riconoscimento e messa in trasparenza delle competenze e degli apprendimenti pregressi delle persone, anche mediante dispositivi digitali di attestazione;
 - F) monitoraggio congiunto dell'efficacia dei percorsi e diffusione dei risultati.
2. Ciascuna area di attività è realizzata sul territorio per il tramite delle Convenzioni attuative di cui all'articolo 7.

Articolo 4 — Il modello operativo

1. Il Programma è organizzato secondo la sequenza descritta nell'Allegato 1, che le Parti riconoscono quale riferimento metodologico comune.
2. Il Programma muove dai fabbisogni professionali espressi direttamente dalle imprese e rilevati attraverso indagini di mercato; la commessa formativa precede e determina la progettazione del percorso. L'accesso ai programmi specifici avviene in funzione degli interessi manifestati, delle competenze acquisite e degli interessi professionali di ciascun partecipante emersi durante il colloquio di profilazione. Le Parti danno atto che questa impostazione è funzionale alla effettiva occupabilità delle persone e non comporta alcuna selezione preventiva delle medesime.

3. Le Parti si impegnano a non strutturare le attività secondo modalità che incentivino la selezione delle persone più prossime al mercato del lavoro a scapito di quelle in condizione di maggiore fragilità.

Articolo 5 — Impegni di RIDAP

1. RIDAP si impegna, secondo le proprie disponibilità e nel rispetto della propria natura di rete di istituzioni scolastiche autonome, a:

a) informare le Istituzioni Aderenti alla rete dell'esistenza del Programma e delle relative opportunità, mettendo a disposizione i propri canali istituzionali;

b) condividere con la Fondazione una mappatura territoriale dei CPIA delle regioni indicate nell'Allegato 4, comprensiva delle programmazioni formative e delle modalità di iscrizione ed erogazione;

c) individuare congiuntamente alla Fondazione le ipotesi di integrazione tra le programmazioni formative dei CPIA e delle Scuole Secondarie di secondo grado con i percorsi del Programma;

d) concorrere alla validazione metodologica del modello operativo e degli strumenti di profilazione formativa, sotto il profilo della loro coerenza con l'ordinamento dell'istruzione degli adulti;

e) designare i propri componenti del Comitato e assicurarne la partecipazione;

f) favorire il raccordo con le reti regionali eventualmente già costituite;

g) concorrere alla diffusione dei risultati e delle buone pratiche presso la rete e nelle sedi istituzionali.

2. RIDAP non assume alcun obbligo di risultato in ordine al numero di Istituti aderenti, di persone coinvolte e di esiti occupazionali delle attività del Programma.

3. RIDAP non raccoglie candidature, non costituisce né gestisce banche dati di persone, non trasmette alla Fondazione né a terzi nominativi o dati personali di corsisti, e non svolge alcuna attività di selezione, preselezione o segnalazione. La candidatura al Programma è atto volontario della persona interessata, le attività di individuazione e avvio delle persone interessate sono svolte dai singoli CPIA e dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado aderenti, secondo le modalità previste dalle Convenzioni attuative e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 6 — Impegni della Fondazione

1. La Fondazione si impegna a:

a) mettere a disposizione, senza oneri per RIDAP e per gli Istituti aderenti, il modello formativo, i materiali didattici e informativi, la traccia del colloquio di profilazione, gli strumenti digitali necessari allo svolgimento delle attività e la modulistica di informativa e consenso;

b) progettare ed erogare la formazione metodologica del personale docente coinvolto, in modalità sincrona e asincrona;

c) garantire l'accesso del personale designato dalle Istituzioni aderenti alla piattaforma di programma, con credenziali nominative e profili limitati a quanto necessario;

d) assicurare, per le attività formative e per le eventuali attività direttamente organizzate dalla Fondazione nell'ambito del Programma, il rispetto dei requisiti e delle disposizioni previsti dalla normativa vigente;

- e) assumere direttamente e in via esclusiva i rapporti con le imprese e con i soggetti autorizzati o accreditati coinvolti nelle fasi successive alla formazione;
- f) sostenere i costi del monitoraggio e della valutazione e restituirne gli esiti a RIDAP e a ciascun Istituto aderente;
- g) proporre a ciascun Istituto aderente una Convenzione attuativa conforme al modello condiviso in seno al Comitato;
- h) designare i propri componenti del Comitato e un referente unico per RIDAP.

Articolo 7 — Attuazione territoriale, neutralità finanziaria e adesione degli Istituti

1. Il presente Accordo costituisce cornice comune e non comporta oneri finanziari per RIDAP né produce obblighi diretti in capo ai singoli istituti;
2. L'adesione operativa e l'impegno economico sono disciplinati esclusivamente da autonome Convenzioni attuative bilaterali tra la Fondazione e ciascun CPIA e Scuola di secondo grado, redatte secondo lo schema uniforme di cui all'Allegato B, sottoscritte previa deliberazione degli organi competenti dell'istituzione scolastica;
3. Ciascun Istituto aderente è titolare in via diretta ed esclusiva del proprio rapporto con la Fondazione, anche per gli aspetti economici.

Articolo 8 — Perimetro delle attività e tutele della rete scolastica.

1. Nell'ambito del presente Accordo, RIDAP e le istituzioni aderenti non svolgono attività di intermediazione al lavoro, né attività di selezione, preselezione o segnalazione nominativa di persone alle imprese ai fini dell'inserimento lavorativo. Le attività comprese nel perimetro della collaborazione e quelle escluse sono individuate nell'Allegato 2;
2. Ai corsisti maggiorenni è garantita la libera e volontaria adesione ai percorsi informativi e di profilazione.

Articolo 9 — Comitato tecnico paritetico

1. È istituito un Comitato tecnico di coordinamento composto da due delegati RIDAP e due delegati della Fondazione. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta compensi o rimborsi.
2. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, fermo restando che ciascuna Parte può richiederne la convocazione con maggiore frequenza ove necessario.
3. Il Comitato costituisce sede di confronto e coordinamento tra le Parti in merito all'attuazione del Programma e, in particolare, esamina gli esiti complessivi delle attività, formula osservazioni e proposte di miglioramento e favorisce la condivisione delle buone pratiche emerse nell'attuazione territoriale.

Articolo 10 — Clausola di evoluzione dei titoli (Regime A → Regime B)

Dalla sottoscrizione le attività si svolgono in Regime A (profilazione interna, orientamento didattico, formazione).

All'atto del conseguimento dell'iscrizione all'Albo informatico ex D.Lgs. 276/2003, nell'ambito del regime speciale previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera f), la Fondazione potrà mettere a disposizione dei corsisti

l'accesso volontario alla propria banca dati, previa formale comunicazione via PEC a RIDAP e ai singoli Istituti aderenti (Regime B), senza necessità di modificare il presente testo.

Anche in Regime B, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro resta attività esclusiva della Fondazione, come specificato nell'Allegato 2.

Articolo 11 — Protezione dei dati personali (GDPR)

1. RIDAP non riceve né tratta dati personali dei destinatari del Programma nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo;
2. La Fondazione e i singoli CPIA operano quali titolari autonomi e distinti del trattamento, secondo il Protocollo di cui all'Allegato 3, che non può essere derogato in senso meno garantista dalle Convenzioni attuative;
3. È tassativamente escluso l'uso di processi decisionali integralmente automatizzati o di profilazioni lesive della dignità della persona, secondo quanto ulteriormente specificato nell'Allegato 3.

Articolo 12 — Assenza di esclusiva e autonomia istituzionale

Il presente accordo non vincola RIDAP né i CPIA e le Scuole di secondo grado ad alcuna esclusiva. RIDAP e gli Istituti aderenti restano pienamente liberi di aderire ad altri progetti e di stipulare accordi con altri soggetti pubblici o privati, anche operanti nel medesimo ambito.

Articolo 13 — Trasparenza, conflitti di interesse e anticorruzione

Le Parti conformano la propria condotta a principi di trasparenza, imparzialità e legalità, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Eventuali incarichi professionali conferiti dalla Fondazione a personale scolastico sono soggetti all'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione di appartenenza ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 e non possono in nessun caso riguardare la gestione delle risorse economiche destinate agli istituti.

Articolo 14 — Utilizzazione dei risultati, proprietà intellettuale e riservatezza

I modelli e i materiali metodologici restano di titolarità della Fondazione, che ne concede l'uso gratuito, non esclusivo e non trasferibile alla rete RIDAP per le finalità e la durata dell'accordo. Gli strumenti elaborati congiuntamente in seno al Comitato possono essere utilizzati da entrambe le Parti anche oltre la durata dell'Accordo, con menzione del contributo di ciascuna.

Le Parti mantengono riservate le informazioni non pubbliche scambiate durante la collaborazione, per la durata dell'Accordo e per i tre anni successivi, salvo quanto imposto da obblighi di trasparenza gravanti sulle pubbliche amministrazioni. L'obbligo è reciproco e non è assistito da penale.

Articolo 15 — Comunicazione e uso dei segni distintivi

1. Ciascuna Parte può menzionare l'esistenza della collaborazione. L'utilizzo del logo, della denominazione o del materiale identificativo dell'altra Parte è subordinato ad autorizzazione scritta, che non può essere irragionevolmente negata.

2. La Fondazione non utilizza dati o immagini riferibili a singole persone senza il consenso specifico delle medesime, distinto da quello di cui all'Allegato 3.
3. Nessuna delle Parti può rappresentare la collaborazione come patrocinio, accreditamento o riconoscimento istituzionale del Programma da parte dell'altra.

Articolo 16 — Durata, rinnovo, recesso e risoluzione

1. Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni e può essere rinnovato per un periodo di uguale durata con il consenso scritto delle Parti.
2. Ciascuna Parte può recedere liberamente con preavviso scritto di 90 giorni, senza oneri o indennizzi.
3. Ciascuna Parte può risolvere l'Accordo con effetto immediato in caso di grave e reiterata violazione degli articoli 13 (trasparenza e anticorruzione) o 11 (protezione dei dati), previa diffida scritta rimasta senza esito per 15 giorni.
4. Il recesso e la risoluzione non pregiudicano le Convenzioni attuative già sottoscritte, che restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, né i percorsi già avviati in favore delle persone coinvolte.

Articolo 17 — Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato esclusivamente per iscritto, con atto sottoscritto da entrambe le Parti, fatta eccezione per l'aggiornamento dell'Allegato 4 deliberato dal Comitato e per l'aggiornamento dei referenti di cui all'articolo 18, che non costituiscono modifica.

Articolo 18 — Comunicazioni e referenti

Ciascuna Parte designa un referente per l'esecuzione del presente Accordo, con indicazione di nominativo e recapito PEC, comunicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione. Ogni comunicazione avente rilevanza contrattuale è effettuata per iscritto a mezzo PEC ai recapiti designati, pena l'inopponibilità tra le Parti.

Articolo 19 — Legge applicabile e controversie

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole eventuali controversie, anche mediante rimessione al Comitato. Decorsi 90 giorni senza soluzione, la controversia è devoluta al Foro di Bologna, salve le norme inderogabili sul foro erariale.

Articolo 20 — Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Accordo si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia. L'eventuale invalidità o inefficacia di una singola clausola non si estende alle restanti disposizioni dell'Accordo.

Luogo, Data Milano, 06/10/2026

Per la RETE RIDAP — Il Presidente (Dott. Emilio Porcaro)

Per la FONDAZIONE LMDV — L'Amministratore Delegato (Dott. Simone Poli)

EMILIO
PORCARO
06.10.2026
11:52:41
GMT+02:00

POLI SIMONE
06.10.2026 10:49:33
GMT+02:00

ALLEGATO 1 — Modello operativo del programma

Il Programma muove dalla domanda: il punto di partenza è un fabbisogno professionale espresso da un'impresa in termini di mansioni, numero di posizioni, competenze e tempi. Il percorso formativo è progettato su quel fabbisogno, riducendo il rischio che le persone completino un percorso privo di sbocco.

Fase	Contenuto	Chi la svolge
1. Rilevazione del fabbisogno	Raccolta presso le imprese dei fabbisogni professionali	Fondazione LMDV
2. Progettazione del percorso	Definizione del percorso formativo e dei moduli	Fondazione, con validazione del Comitato
3. Informazione e accoglienza	Informazione delle persone adulte iscritte ai CPIA e Scuole di Secondo grado	Istituti aderenti, con materiali della Fondazione
4. Profilazione formativa	Colloquio per la progettazione didattica personalizzata	CPIA aderente
5. Formazione d'aula e laboratorio	Percorso tecnico-professionale e potenziamento linguistico	Fondazione ed enti formativi coinvolti
6. Formazione on the job/ tirocinio formativo	Apprendimento in contesto lavorativo, con tutoraggio	Fondazione, con le imprese ospitanti
7. Accompagnamento e misurazione	Accompagnamento e misurazione degli esiti nel tempo	Fondazione, su consenso specifico

Destinatari: persone maggiorenni in condizione di vulnerabilità occupazionale. L'accesso non è condizionato al possesso di un livello linguistico minimo.

EMILIO
PORCARO
06.10.2026
11:52:41
GMT+02:00

POLI SIMONE
06.10.2026 10:49:34
GMT+02:00

ALLEGATO 2 — Perimetro delle attività della RIDAP

Le attività non elencate nella colonna di sinistra non rientrano nell'Accordo e non possono essere richieste.

2.1 Regime A — dalla sottoscrizione

La rete svolge	La rete non svolge
Informa i CPIA aderenti e le persone adulte dell'esistenza del Programma	Non raccoglie curricula a fini di collocamento né costituisce banche dati di candidati
Condivide con la Fondazione la mappatura territoriale dei CPIA	Non effettua preselezione di persone rispetto a posizioni lavorative
Conduce, per il tramite dei CPIA, il colloquio di profilazione formativa	Non comunica alle persone opportunità di lavoro o fabbisogni di imprese
Attiva procedure di riconoscimento degli apprendimenti pregressi	Non segnala nominativi di persone a imprese o agenzie per il lavoro
Consente al personale docente di partecipare alla formazione metodologica	Non svolge attività di orientamento professionale ex D.Lgs. 276/2003
Concorre al monitoraggio con dati aggregati	Non promuove né gestisce l'incontro domanda/offerta di lavoro in alcuna forma

2.2 Regime B — dal conseguimento del titolo abilitativo

Si aggiunge	Resta escluso
I CPIA possono informare le persone della possibilità di iscriversi volontariamente alla banca dati della Fondazione	L'iscrizione resta atto volontario compiuto direttamente presso la Fondazione
I CPIA possono ospitare attività di orientamento professionale condotte da personale della Fondazione	L'orientamento professionale resta attività della Fondazione
I CPIA possono rendere disponibili informazioni generali sulle posizioni pubblicate	L'abbinamento tra persona e posizione resta sempre attività esclusiva della Fondazione

Le attività riservate della colonna di destra sono proprie di soggetti autorizzati o accreditati. L'articolo 8, comma 2, dell'Accordo stabilisce che opporle a una richiesta non costituisce inadempimento.

EMILIO
PORCARO
06.10.2026
11:52:41
GMT+02:00

POLI SIMONE
06.10.2026 10:49:34
GMT+02:00

ALLEGATO 3 — Protocollo per il trattamento dei dati personali

Il dettaglio operativo del trattamento presso ciascun istituto è contenuto nell'Allegato corrispondente della Convenzione attuativa, che non può derogare al presente Protocollo in senso meno garantista.

3.1 Ruoli

Ciascun CPIA è titolare autonomo del trattamento dei dati dei propri corsisti, disciplinato dal D.P.R. 263/2012.

La Fondazione è titolare autonomo del trattamento dei dati che le vengono comunicati per le finalità del Programma. Non si costituisce contitolarità ai sensi dell'art. 26 GDPR. RIDAP non tratta dati personali di corsisti: gli scambi che la riguardano hanno a oggetto dati istituzionali e aggregati.

3.2 Doppio percorso di consenso

All'interessato sono sottoposti due consensi distinti, indipendenti e separatamente revocabili: il consenso al servizio, per la partecipazione al percorso formativo, e il consenso alla missione, per la conservazione dei dati a fini di misurazione degli esiti nel tempo e di ricerca. Il diniego di uno o di entrambi non pregiudica in alcun modo la fruizione dei servizi istituzionali del CPIA. La revoca è comunicabile indifferentemente al CPIA o alla Fondazione, che ne informa l'altra Parte entro cinque giorni lavorativi.

3.3 Minimizzazione e sistemi automatizzati

Sono comunicati alla Fondazione i soli dati necessari alla progettazione del percorso: dati anagrafici e di contatto, titolo di studio, competenze ed esperienze dichiarate, conoscenza linguistica. Non sono comunicate valutazioni scolastiche né dati relativi a salute, orientamento sessuale, convinzioni religiose o origine etnica, salvo stretta necessità assistita da consenso esplicito separato. Il Programma è rivolto esclusivamente a persone maggiorenni. Nessuna decisione che produca effetti giuridici sulla persona è assunta in modo esclusivamente automatizzato; non sono impiegati sistemi di attribuzione di punteggi comportamentali o di riconoscimento delle emozioni.

3.4 Sicurezza, conservazione e violazioni

L'accesso alla piattaforma avviene con credenziali nominative e profili limitati. I dati sono conservati per [numero] anni dalla conclusione del percorso, ovvero fino alla revoca del consenso se anteriore, e non sono trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo salvo le condizioni del Capo V GDPR. In caso di violazione dei dati, la Parte che ne viene a conoscenza informa l'altra entro 24 ore.

3.5 Referenti

Le Parti si comunicano i dati di contatto dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati e ogni successiva variazione.

EMILIO
PORCARO
06.10.2026
11:52:41
GMT+02:00

POLI SIMONE
06.10.2026 10:49:35
GMT+02:00

ALLEGATO 4 — Piano di attivazione territoriale

Allegato aggiornabile con deliberazione del Comitato, senza modifica dell'Accordo. L'inserimento di una regione non comporta obbligo di adesione per i CPIA del territorio.

Regioni di prima attivazione: [Lazio, Lombardia, Liguria, Campania]. Calendario indicativo di apertura delle Convenzioni attuative e soglie minime di adesione per l'avvio: [da definire in Comitato].

EMILIO
PORCARO
06.10.2026
11:52:41
GMT+02:00

POLI SIMONE
06.10.2026 10:49:35
GMT+02:00